

**INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 14/2023**

ESTREMI

CAMERA DI CONSIGLIO 26.10.2023, PRES. M.CASSANO, REL. P. SILVESTRI, EST. P. SILVESTRI, RIC. RIZZI, PG. P. FIMIANI (DIFF.), RG N. 441/2023

QUESTIONE CONTROVERSA

*Se per il soggetto destinatario di un provvedimento di confisca c.d. allargata o di sequestro finalizzato a tale tipo di confisca il divieto - già stabilito dall'art. 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come sostituito dall'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 e oggi previsto dall'art. 240-bis, primo comma, cod. pen. - di giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, valga anche per i cespiti acquistati prima del 19/11/2017, ossia prima del giorno di entrata in vigore dell'art. 31 della legge n. 161 del 2017.*

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-sexies; legge 17 ottobre 2017, n. 161, art. 31; cod. pen., art. 240-bis.

SOLUZIONE ADOTTATA

*Affermativa, fatta eccezione per i beni oggetto della confisca o del sequestro ad essa finalizzato acquistati con entrate di denaro ricomprese nel lasso temporale tra il 29 maggio 2014, data della pronuncia delle Sezioni Unite n. 33451/2014 ric. Repaci, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161/2017.*

---

\* Consigliere della Corte di cassazione